

COMUNE DI VERRONE
Provincia di Biella

**REGOLAMENTO PER L'INTRODUZIONE E APPLICAZIONE
DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL
SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL
CANONE MERCATALE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 30.03.2021
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 31.05.2022
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.2 del 28.02.2025

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Classificazione del Comune

CAPO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

Art. 3 – Forme di gestione

Art. 4 – Funzionario Responsabile

Art. 5 – Concessione del servizio

CAPO III - CANONE UNICO – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 6 – Presupposto del canone

Art. 7 – Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

Art. 8 – Domanda di occupazione

Art. 9 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

Art. 10 – Termini per la definizione del procedimento

Art. 11 – Rilascio della concessione

Art. 12 – Contenuto ed efficacia del provvedimento

Art. 13 – Obblighi del concessionario

Art. 14 – Decadenza della concessione

Art. 15 – Rimozione occupazioni abusive

Art. 16 – Rinnovo della concessione

Art. 17 – Tariffe

Art. 18 – Tariffa *standard* annua

Art. 19 – Tariffa *standard* giornaliera

Art. 20 – Tariffa per le occupazioni permanenti relative a servizi di pubblica utilità

Art. 21 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Art. 22 – Classificazione delle strade

Art. 23 – Durata delle occupazioni

Art. 24 – Modalità di applicazione del canone sulle occupazioni del suolo pubblico

Art. 25 – Soggetto passivo

Art. 26 – Riduzioni

Art. 27 – Esenzioni

Art. 28 - Occupazioni con impianti di ricarica veicoli elettrici

CAPO IV - PARTE I - CANONE UNICO – PUBBLICITÀ

Art. 29 – Presupposto del canone

Art. 30 – Soggetto passivo

Art. 31 – Modalità di applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

Art. 32 - Tipologia degli impianti pubblicitari

Art. 33 - Definizione di insegna di esercizio

Art. 34 – Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

Art. 35 – Suddivisione del territorio comunale

Art. 36 – Istanze per messaggi pubblicitari

Art. 37 – Istruttoria amministrativa

Art. 38 - Procedure

Art. 39 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

Art. 40 - Rinnovo, proroga e disdetta

Art. 41 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo dell'autorizzazione

Art. 42 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

Art. 43 - Rimozione della pubblicità

Art. 44 - Le esposizioni pubblicitarie abusive

Art. 45 –Dichiarazione

Art. 46 – Tariffe

Art. 47 – Tariffa *standard* annua e giornaliera

Art. 48 – Pubblicità ordinaria

Art. 49 – Pubblicità effettuata con veicoli

Art. 50 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

Art. 51 – Pubblicità varia

Art. 52 – Riduzioni

Art. 53 – Esenzioni

Art. 54 – Limitazioni e divieti in materia di pubblicità

Art. 55 – Limitazioni sulla pubblicità fonica

Art. 56 – Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche

CAPO IV - PARTE II - CANONE UNICO – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 57 – Istituzione del servizio

Art. 58 – Soggetto passivo

Art. 59 – Suddivisione del territorio comunale

Art. 60 – Superficie e tipologia degli impianti per le affissioni

Art. 61 – Misura della tariffa sulle pubbliche affissioni

Art. 62 – Pagamento della tariffa sulle pubbliche affissioni – Recupero somme

Art. 63 – Riduzioni

Art. 64 – Esenzioni

Art. 65 – Modalità di esecuzione delle pubbliche affissioni

Art. 66 – Consegna del materiale da affiggere

Art. 67 – Annullamento della commissione

CAPO IV - PARTE III - CANONE UNICO – AREE MERCATALI

Art. 68 – Istituzione del canone

Art. 69 – Soggetto passivo

Art. 70 – Disciplina della concessione

Art. 71 – Tariffe

Art. 72 – Tariffa *standard* annua

Art. 73– Tariffa *standard* giornaliera

Art. 74 – Durata delle occupazioni

Art. 75 – Modalità di applicazione del canone sulle occupazioni di aree mercatali

Art. 76 – Riduzioni

CAPO V - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI, CONTENZIOSO

Art. 77 – Versamento del canone

Art. 78 – Versamento del canone mercatale

Art. 79 – Minimi riscuotibili

Art. 80 – Attività di accertamento esecutivo

Art. 81– Interessi

Art. 82 – Sanzioni

Art. 83 – Modifica, sospensione e revoca della concessione o dell'autorizzazione

Art. 84 – Riscossione coattiva/forzata

Art. 85 – Costi del procedimento di riscossione coattiva/forzata mediante accertamento esecutivo

Art. 86 – Interessi moratori

Art. 87 – Rimborsi

Art. 88 – Contenzioso

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 89 – Normativa di rinvio

Art. 90 – Norme abrogate

Art. 91 – Efficacia del regolamento

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di seguito anche semplicemente «*canone*») nel Comune di VERRONE (BI), a fronte di quanto disposto dall'art. 1, commi da 816 a 847 L. 160/2019, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 Costituzione e dall'art. 52, comma 1 D.Lgs. 446/1997, in base al quale per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi vigenti, al fine di garantire il rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei soggetti passivi.

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.

3. Ai fini dell'applicazione del canone costituiscono altresì norme di riferimento la restante legislazione nazionale, il vigente Statuto e le relative norme di applicazione.

4. Nella definizione delle modalità applicative del canone, si tiene conto della natura patrimoniale dell'entrata, come specificatamente individuata dal Legislatore nell'ambito delle disposizioni dettate dalla L. 160/2019.

5. Ai fini della commisurazione e della graduazione delle tariffe, possono essere adottati criteri analoghi a quelli previsti in precedente dal D.Lgs. 507/1993 e dagli artt. 62 e 63 D.Lgs. 446/1997, per garantire l'iniziale parità di gettito rispetto ai tributi e ai canoni sostituiti dal nuovo canone, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, fatta salva la possibilità per l'Ente impositore di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe, da attuarsi secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità, in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile.

6. Nella definizione delle modalità applicative del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria si tiene conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 820 L. 160/2019, che attribuisce prevalenza alla diffusione dei messaggi pubblicitari rispetto alle occupazioni del suolo pubblico, ove contestuali, ai fini dell'individuazione dei presupposti di determinazione del canone dovuto.

7. Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, nonché in particolare del canone non ricognitorio disciplinato dall'art. 27, commi 7 e 8 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.

Art. 2 – Classificazione del Comune

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 826 L. 160/2019, il Comune di VERRONE rientra, sulla base dei dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre 2020, nella fascia fino a 10.000 abitanti.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

Art. 3 – Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione del canone deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.

2. Oltre alla gestione diretta, l'attività di accertamento e riscossione del canone può essere affidata a Agenzia Entrate-Riscossione, ovvero ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997, sulla base delle disposizioni attuative dettate dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289.

3. A fronte di quanto disposto dall'art. 2 D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225, l'affidamento ad Agenzia Entrate – Riscossione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, del canone può essere disposto a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione di Consiglio Comunale, ove l'affidamento abbia natura generale, ovvero a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione di Giunta, ove l'affidamento abbia come oggetto un singolo ruolo.

4. L'affidamento dell'attività di accertamento e riscossione del canone a favore di un concessionario locale indicato dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997 deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., fatta salva la possibilità di continuare ad affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 846 L. 160/2019, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risultava affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

5. A decorrere dall'entrata in vigore della disposizione dettata dall'art. 1, comma 807 L. 160/2019, anche lo svolgimento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione del canone potrà essere affidato esclusivamente a favore di soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53, comma 1 D.Lgs. 446/1997, che siano in possesso del capitale minimo previsto dalla stessa disposizione, che dovrà essere interamente versato in denaro o garantito tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria.

6. Fino al momento dell'entrata in vigore di tale disposizione, lo svolgimento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione del canone potrà invece essere affidato anche a favore di soggetti non iscritti all'albo o che non siano in possesso delle misure minime di capitale richieste dall'art. 1, comma 807 L. 160/2019, con requisiti che, ove sussistenti, potranno costituire esclusivamente un parametro per l'attribuzione di un maggior punteggio, in sede di affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, ma non una causa di esclusione dalla partecipazione alla relativa gara.

7. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente/utente rispetto agli oneri della riscossione che avrebbero potuto essere applicati in caso di affidamento ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, a fronte dell'utilizzo del ruolo coattivo, fatto salvo il recupero delle spese sostenute dall'Ente per l'attività di riscossione coattiva/forzata, in caso di inadempimento del debitore.

8. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.

9. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

10. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

11. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale relative all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e procedurali, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione.

Art. 4 – Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione diretta del servizio ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990, al relativo Funzionario Responsabile verranno attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale riguardante il canone. Lo stesso funzionario sottoscrive le richieste, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.

2. Il provvedimento di nomina del Funzionario Responsabile deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, mentre – ai fini della sua validità ed efficacia – non è richiesta la comunicazione alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il Funzionario Responsabile spettano al concessionario.

Art. 5 – Concessione del servizio

1. Nel caso di esternalizzazione del servizio, il concessionario subentra all'Ente impositore in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione dell'entrata ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

2. È fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni in momento successivo alla scadenza della concessione, anche se con riferimento ad annualità che abbiano formato oggetto del contratto di concessione scaduto, con l'unica eccezione della gestione degli atti di riscossione forzata o coattiva delle somme non versate relative agli anni oggetto di concessione.

3. In ogni caso, il versamento del canone deve essere effettuato direttamente a favore del Comune, sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 2^{bis} D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016.

4. Le disposizioni sulla riscossione diretta si applicano anche nel momento in cui la gestione del canone sia stata affidata ad un concessionario in forza di contratto stipulato precedentemente all'entrata in vigore dell'art. 2^{bis} D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016 e che sia stato esteso alla gestione del canone ai sensi dell'art. 1, comma 846 L. 160/2019.

CAPO III

CANONE UNICO – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 6 – Presupposto del canone

1. L'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, è soggetta al canone previsto nel presente regolamento.

2. Con i termini “suolo pubblico” e “spazio pubblico” nel presente Regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, nonché le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di uso pubblico o di pubblico passaggio.

3. Nel presente Regolamento con il termine «*occupazione*» si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, che li sottragga all'uso generale della collettività, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

4. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al capo IV esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al presente capo.

Art. 7 – Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni si distinguono a seconda che si protraggano o meno per l'intero anno solare, sono permanenti le occupazioni aventi durata uguale o superiore all'anno solare, mentre sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno solare.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 6, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3. L'Ente con proprio atto specifico determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

4. Le occupazioni realizzate senza la concessione sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione;

- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

5. In tutti i casi di occupazione abusiva, il competente Ufficio del Comune, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

6. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

7. Alle occupazioni abusive sono applicate le tariffe previste per le analoghe tipologie di occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni, in relazione al periodo effettivo di occupazione.

Art. 8 – Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 7, comma 2, sia che le stesse si protraggano o meno per l'intero anno solare, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione, soggetta ad imposta di bollo ove previsto dalla legge, deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ente e deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero di codice fiscale;

c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;

e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;

g) l'impegno del richiedente a sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ovvero nell'atto di concessione;

h) l'impegno del richiedente a corrispondere l'eventuale cauzione dovuta.

3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

a) per le occupazioni a carattere annuale:

- almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;

b) per le occupazioni a carattere temporaneo:

- almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'occupazione della sede stradale con trabattelli, ponteggi, autoveicoli per traslochi o occupazioni simili che non comportino l'emanazione di ordinanze inerenti alla limitazione del transito veicolare;
- almeno 20 (venti) giorni prima dalla data prevista per lavori o occupazioni della sede stradale per i quali è prevista l'emanazione di ordinanze di limitazione del transito veicolare.

4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 3 qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

5. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori non dilazionabili, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

6. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio comunale, anche in via telematica o con telegramma, entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo.

7. L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza.

8. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente Regolamento.

Art. 9 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. L'atto di concessione deve contenere:

a) gli elementi identificativi della concessione;

b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;

c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione; la durata massima dell'occupazione permanente è stabilita in anni 20 (venti), fatto salvo minor termine prescritto da nulla osta/pareri di enti terzi proprietari della strada; per le reti di servizio, la cui realizzazione comporti investimenti di particolare rilievo, la durata della concessione può essere estesa ad un massimo di anni 29 (ventinove).

d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;

e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento;

f) in caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:

- la richiesta dei titolari di esercizi commerciali che chiedano la concessione sullo spazio antistante il luogo di svolgimento della propria attività per l'esposizione della merce;
- la circostanza della verificata operatività del richiedente sul territorio comunale dal punto di vista economico e produttivo;
- la priorità di presentazione cronologica delle domande al Protocollo generale dell'Ente.

3. Una volta ricevuta la domanda, il Responsabile dell'istruttoria provvede ad un esame preliminare della stessa, nonché della documentazione ivi allegata.

4. Ove la domanda risulti incompleta rispetto agli elementi richiesti dal presente regolamento, il Responsabile formula all'interessato richiesta di integrazione entro il termine perentorio di dieci giorni dal suo ricevimento.

5. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione dell'*iter* di rilascio della concessione.

Art. 10 – Termini per la definizione del procedimento

1. L'istruttoria e la definizione della domanda di concessione deve concludersi con un provvedimento di accoglimento o di diniego espresso entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

2. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato con apposito provvedimento del Responsabile dell'Ufficio competente, ove l'istruzione della domanda necessiti dell'acquisizione del parere di ulteriori Uffici e/o Servizi rispetto a quello competente in via principale al rilascio della concessione.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti non determina, in alcun caso, la formazione del silenzio-assenso in ordine alle istanze sollevate dal richiedente, ai sensi della L. 241/1990.

4. Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del procedimento trasmette apposita proposta di accoglimento/diniego all'Ufficio competente, al cui Funzionario Responsabile spetta la decisione finale in merito all'accoglimento della proposta stessa, nonché la firma del provvedimento.

Art. 11 – Rilascio della concessione

1. Il rilascio della concessione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
- b) pagamento dei diritti e delle spese relativi all'atto;
- c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'Amministrazione;
- d) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito nel presente regolamento.

Art. 12 – Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
- b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico a cui la stessa è destinata;
- c) gli obblighi del concessionario;
- d) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui al presente regolamento.

2. La concessione ha efficacia dalla data di emissione o da altra data indicata nella concessione stessa, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Art. 13 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed, in particolare, ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, a tali adempimenti provvede l'Ente o il suo concessionario per l'applicazione del canone, con addebito delle spese nei confronti del soggetto responsabile;

b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;

c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

d) non sub-concedere o trasferire a terzi la concessione; può essere consentita la voltura della concessione a giudizio insindacabile dell'Ente, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;

e) versare il canone alle scadenze previste.

Art. 14 – Decadenza della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni, salvo regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;

b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio competente, mentre la sola interruzione dell'occupazione non comporta rinuncia alla stessa, né attribuisce il diritto al rimborso del canone versato, in relazione al periodo di mancata occupazione del suolo pubblico.

3. Al contrario, se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa, ovvero la revoca della concessione, attribuiscono al titolare dell'occupazione il diritto al rimborso del canone versato, nonché del relativo deposito cauzionale.

4. Le spese connesse all'ottenimento del provvedimento di concessione non sono rimborsabili.

Art. 15 – Rimozione occupazioni abusive

1. Previa diffida ad adempiere nei confronti del titolare della concessione, il Comune o il

Concessionario – in caso di mancata ottemperanza nei termini indicati – procedono alla rimozione delle occupazioni non autorizzate, così come di quelle per cui sia intervenuta decadenza o revoca della concessione.

2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del soggetto che ha effettuato l'occupazione.

3. Il canone rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive, fino alla completa rimozione, nonché con applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 16 – Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.

2. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

3. Per le occupazioni annuali, il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

4. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune o al Concessionario, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

5. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si seguono le disposizioni previste per il primo rilascio della concessione.

Art. 17 – Tariffe

1. Per ogni forma di occupazione è dovuto all'Ente impositore un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

2. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le tariffe fissate per l'anno precedente.

3. In ogni caso, le variazioni delle tariffe non possono comportare adempimenti a carico degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 18 – Tariffa *standard* annua

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 826 L. 160/2019, il Comune di VERRONE applica alle occupazioni del suolo pubblico la tariffa *standard* annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 30,00.

2. La tariffa *standard* di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e in applicazione dell'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa *standard* di cui al comma 1 è ridotta a un quarto.

4. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al comma 3 va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri.

5. Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ridotta di cui al comma 3 è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

6. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Art. 19 – Tariffa *standard* giornaliera

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 826 L. 160/2019, il Comune di VERRONE applica la tariffa *standard* giornaliera prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 0,60.

2. La tariffa *standard* di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e in applicazione dell'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

Art. 20 – Tariffa per le occupazioni permanenti relative a servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui il canone è dovuto, moltiplicate per la tariffa forfetaria di € 1,50 per ciascun utente, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad € 800,00.

3. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita.

4. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete, tra cui rientrano anche le occupazioni effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale, che sono tenute al versamento del canone nell'importo minimo di € 800,00.

Art. 21 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dall'Ente impositore sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade (Allegato 1);

b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;

c) durata dell'occupazione:

- annuale: espressa in anno solare (01/01-31/12);
- temporanea: espressa in giorni;

d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Ente impositore per la salvaguardia dell'area stessa;

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2. Nel determinare le tariffe annuali la Giunta Comunale, oltre a quanto previsto nel precedente comma 1 e nel precedente articolo 18, per i seguenti usi particolari deve tenere conto:

- per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta del 65 per cento rispetto alla tariffa stabilita dell'occupazione generica;

- per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa è ridotta del 70 per cento rispetto alla tariffa stabilita per l'occupazione generica;

3. Nel determinare le tariffe relative alle occupazioni temporanee la Giunta Comunale, oltre a quanto previsto nel precedente comma 1 e nel precedente articolo 19 tiene conto di:

- per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta del 65 per cento rispetto alla tariffa stabilita dell'occupazione generica;

- per le occupazioni del suolo comunale realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50 per cento rispetto alla tariffa stabilita dell'occupazione generica;

- per le occupazione con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e circense le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i mq. 100 e fino a mq. 1000, del 10% per la parte eccedente i mq. 1000 e la tariffa è ridotta del 80 per cento rispetto alla tariffa stabilita dell'occupazione generica;

- per le occupazioni del suolo, nonché di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, per la manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi la tariffa è ridotta del 65 per cento rispetto alla tariffa stabilita dell'occupazione generica

- per le occupazioni realizzate con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è ridotta del 30 per cento rispetto alla tariffa stabilita dell'occupazione generica;

- per le occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50 per cento rispetto alla tariffa stabilita dell'occupazione generica;

-per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa è ridotta del 80 per cento rispetto alla tariffa stabilita dell'occupazione generica;

4. I coefficienti da applicare alla tariffa *standard* e le conseguenti tariffe riferite alle singole tipologie di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

5. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate al secondo decimale, per difetto se il terzo decimale risulti inferiore o uguale a quattro, ovvero per eccesso se superiore.

Art. 22 – Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento – Allegato 1 –, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, i fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla seconda categoria viene applicata una tariffa pari al 30% di quella applicata alla prima categoria, la tariffa così determinata non può comunque essere inferiore ad € 0,08

Art. 23 – Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni annuali sono assoggettate al canone ad anno solare (01/01-31/12), indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero nella misura e per le singole tipologie previste nell'apposita deliberazione di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Per le occupazioni ad ore, al fine di tenere conto della minore incidenza dell'occupazione, la tariffa oraria è graduata in ragione delle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 7 alle ore 19,30;
- dalle ore 19,30 alle ore 7.

Art. 24 – Modalità di applicazione del canone sulle occupazioni del suolo pubblico

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore a mezzo metro quadrato o lineare. Le occupazioni pari al mezzo metro quadrato o superiori sono calcolate con arrotondamento in eccesso al metro quadrato o lineare.

3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee fra loro. Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione

versato per l'occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.

5. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati, qualora l'area di posteggio sia data in concessione ad un privato.

6. Le occupazioni omogenee, che insistono sulla stessa area, sono soggette al canone di occupazione, anche ove le singole occupazioni siano inferiori al mezzo metro quadrato: in tale ipotesi, la superficie assoggettabile al canone sarà determinata dalla sommatoria di tutte le occupazioni arrotondate al metro quadrato successivo.

Art. 25 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del canone legato alle occupazioni del suolo pubblico, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua l'occupazione, anche in maniera abusiva.

2. Nei casi di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione, con obbligazione solidale.

Art. 26 – Riduzioni

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore a 15 giorni la tariffa del canone è ridotta nella misura del 50 per cento, la tariffa così determinata non può comunque essere inferiore ad € 0,08.

Art. 27 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita all'Ente impositore al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario allo scarico e carico merci;
- h) i passi carrabili, le rampe e simili, destinati a soggetti portatori di handicap;
- i) tutti gli accessi e passi carrabili;
- l) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- m) con innesti o allacci a servizi di impianti di erogazione di pubblici servizi;
- n) occupazioni temporanee con tende o simili fisse o retrattili;
- o) le occupazioni da parte di coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- p) le occupazioni di suolo pubblico da parte delle imprese appaltatrici del Comune di Verrone, necessarie per le esecuzioni di appalti pubblici;
- q) le occupazioni effettuate in occasione di celebrazioni religiose che non comportano attività di vendita e somministrazione e di durata non superiore a 5 ore;
- r) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili o religiose;
- s) gli stalli di sosta presso i punti di ricarica destinati agli autoveicoli elettrici;
- t) le occupazioni effettuate da associazioni o organizzazioni senza scopo di lucro o da Enti privati non commerciali, che abbiano sede in Verrone, e relative a manifestazioni pubbliche dalle stesse organizzate nel territorio comunale

2. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta Comunale.

Art.28 – Occupazioni con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia

effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. In assenza di una specifica tariffa stabilita dalla Giunta Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica viene applicata la tariffa per occupazione permanente generica. In ogni caso, il Canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicata l'esenzione dal Canone, l'esenzione si applica anche per le occupazioni temporanee per la posa delle suddette infrastrutture. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del Canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

CAPO IV

PARTE I

CANONE UNICO – PUBBLICITÀ

Art. 29 – Presupposto del canone

1. La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato, è soggetta al canone di cui al presente capo del regolamento.

2. Ai fini dell'imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi a qualunque titolo nell'esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

4. Fermo restando il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su tutto il territorio comunale.

5. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento, senza limitazioni o condizioni.

6. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in determinati momenti o adempiendo a speciali condizioni poste dal soggetto che sul luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

7. In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi.

Art. 30 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del canone di cui al presente capo del regolamento, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'autorizzazione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è solidalmente obbligato al pagamento del canone il soggetto pubblicizzato.

3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, è solidalmente obbligato il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

4. L'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari disciplinato dal presente capo del regolamento esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni del suolo pubblico di cui al capo III del presente regolamento.

Art. 31 – Modalità di applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone si determina in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

4. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti passivi, collocati su un unico mezzo di supporto.

5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate e adibite alla pubblicità.

6. Per i mezzi pubblicitari bifacciali a facciate contrapposte la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente, con arrotondamento quindi di ciascuna di esse.

7. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

8. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

9. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

10. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

11. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

12. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base, mentre le riduzioni non sono cumulabili tra loro.

13. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.

Art. 32 Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

2. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada e del suo regolamento di esecuzione e attuazione (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

3. L'autorizzazione all'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario terrà conto della posizione ove è prevista la collocazione ed in particolare:

- per i mezzi collocati fuori dal centro abitato: si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e del suo regolamento di esecuzione e attuazione

- per i mezzi collocati nel centro abitato e su strade comunali: il Comune non pone alcun divieto o limitazioni salve le disposizioni in materia previste dal Codice della Strada e del suo regolamento di esecuzione e attuazione, dalle leggi penali e di pubblica sicurezza, dalle norme a tutela dei beni di interesse storico o artistico e delle bellezze naturali, dal regolamento edilizio e da quella di polizia urbana.

Art. 33 Definizione di insegna di esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne di esercizio" le scritte comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Art. 34 – Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del canone di cui al presente capo non esclude il pagamento dei canoni di locazione o di concessione.

2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma precedente sarà rilasciata dal competente Ufficio del Comune, sentita la Commissione Edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta comunale.

Art. 35 – Suddivisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente capo del regolamento, il territorio comunale è suddiviso in n. 2 categorie, una categoria normale ed una categoria speciale, come da allegato al presente Regolamento – Allegato 2 –, in base all'importanza, ricavata dalle caratteristiche del territorio comunale desunte da presenze e iniziative commerciali e densità di traffico veicolare.

2. Alla diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio di cui alla categoria speciale si applica una maggiorazione alla tariffa base del canone che viene applicata alla categoria normale, pari al 30 per cento.

Art. 36 – Istanze per messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne,

targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

3. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni cui all'art. 33- Tipologia degli impianti pubblicitari precedente

4. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

5. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

7. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

8. La domanda di autorizzazione può essere sostituita da una comunicazione al Comune, ovvero al Concessionario, per:

- a) locandine all'interno dei locali;
- b) pubblicità su autoveicoli;
- c) pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini;
- d) pubblicità sonora;

e) esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 C.d.S.

Art. 37 – Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio

2. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

4. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

5. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

6. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

7. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

8. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

9. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate

Art.38 - Procedure

1. In caso di esposizioni pubblicitarie per le quali si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici, detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del rilascio dell'autorizzazione nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.

3. Il diniego deve essere espresso e motivato.

Art.39 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 120 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione contenente gli estremi della autorizzazione in questione.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Art.40 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

4. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno

5. La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato.

6. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Art.41 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo dell'autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali

sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Art.42 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

2. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

3. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Art.43 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

3. La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato.

4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Art.44 - Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Art. 45 –Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.

3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Tributi, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

4. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.

Art. 46 – Tariffe

1. Per ogni forma di esposizione pubblicitaria è dovuta all'Ente impositore un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto di quanto previsto dalla legge.
2. In assenza di nuova deliberazione, si intendono prorogate tariffe fissate per l'anno precedente.
3. In ogni caso, le variazioni delle tariffe non possono comportare adempimenti a carico degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 47 – Tariffa *standard* annua e giornaliera

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 826 L. 160/2019, il Comune di Verrone applica alle esposizioni pubblicitarie la tariffa *standard* annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 30,00.
2. La tariffa *standard* giornaliera, determinata anch'essa sulla base della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 826 L. 160/2019, è pari ad € 0,60.
3. Le tariffe *standard* di cui ai commi 1 e 2 possono essere modificate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e in applicazione dell'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

Art. 48 – Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa del canone è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le esposizioni pubblicitarie di cui al comma precedente che abbiano durata non superiore a 90 giorni si applica la tariffa giornaliera per ogni giorno di esposizione con un minimo di 30 giorni.
3. Le esposizioni pubblicitarie effettuate a seguito del rilascio di un provvedimento di autorizzazione superiore a 90 giorni, o per cui è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra 5,5 metri quadrati e 8,5 metri quadrati, la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 49 – Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui, all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, il canone è dovuto in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ogni veicolo, nella misura e con le modalità previste dal precedente art. 47.
2. Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
3. Per i veicoli adibiti ad uso privato, il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione tali veicoli. La tariffa è fissa ed è deliberata dall'organo competente tenendo conto della seguente suddivisione dei veicoli in base alla loro portata:

- autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg
- autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg
- motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie

5. Per i veicoli circolanti con rimorchio, il canone è raddoppiato.

6. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

7. Il canone non è dovuto altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

8. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 50 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.

2. Per la pubblicità di cui al comma precedente di durata non superiore a 90 giorni, si applica, la tariffa giornaliera per ogni giorno di esposizione con un minimo di 30 giorni.

3. Le esposizioni pubblicitarie effettuate a seguito del rilascio di un provvedimento di autorizzazione superiore a 90 giorni, o per cui è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.

4. Per la pubblicità prevista dai commi precedenti, effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

5. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

6. Qualora la pubblicità di cui al comma precedente abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 51 – Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dal precedente art. 47.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua compresi nel territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma precedente.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa del canone è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione. Per ciascun punto di pubblicità si intende ogni fonte di diffusione di pubblicità sonora.

Art. 52 – Riduzioni

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà per le diffusioni di messaggi pubblicitari:

- effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- riguardanti manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali e sportive, filantropiche e religiose, qualora la pubblicità sia effettuata per fini non economici;
- relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti/circensi e di beneficenza;

Art. 53 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 (cinque) metri quadrati;

e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 L. 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercita che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

l) i messaggi pubblicitari realizzati da associazioni o organizzazioni senza scopo di lucro o da Enti privati non commerciali, che abbiano sede in Verrone, e relativi a manifestazioni pubbliche dalle stesse organizzate nel territorio comunale;

m) i messaggi pubblicitari effettuati dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

n) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

o) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e utilizzazione di servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

2. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 54 – Limitazioni e divieti in materia di pubblicità

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) l'art. 23 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) l'art. 23, comma 2 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 55 – Limitazioni sulla pubblicità fonica

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 21.00 alle ore 9.00.
2. È parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto.

Art. 56 – Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
 - b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - c) è consentita mediante consegna diretta alle persone.
2. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

CAPO IV

PARTE II

CANONE UNICO – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 57 – Istituzione del servizio

1. È gestito, sull'intero territorio comunale, il servizio delle Pubbliche affissioni, finalizzato a garantire, a fronte del versamento della relativa tariffa, l'affissione in appositi impianti di manifesti di

qualunque materiale, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.

2. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale, ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività di rilevanza economica.

3. Per quanto di seguito non disposto, si applica, in quanto compatibile la disciplina del canone sulla pubblicità.

Art. 58 – Soggetto passivo

1. È soggetto passivo per le pubbliche affissioni colui che richiede il servizio ed, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Art. 59 – Suddivisione del territorio comunale

1. Il territorio comunale è suddiviso in n. 2 categorie, una categoria normale ed una categoria speciale, come da allegato al presente Regolamento – Allegato 2 – identificando come categoria speciale la porzione di territorio in base all'importanza, ricavata dagli elementi di presenze commerciali e densità di traffico veicolare

2. Per le affissioni di carattere commerciale effettuate nel territorio di cui alla categoria speciale si applica una maggiorazione della tariffa base che viene applicata alla categoria normale, pari al 30 per cento.

Art. 60 – Superficie e tipologia degli impianti per le affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti esistenti destinati dal Comune al servizio delle pubbliche affissioni è di mq 46, suddivisa in base alle seguenti tipologie di spazi espositivi:

- n. 4 Impianti di cm 140x140, di cui n. 2 bifacciali
- n. 1 Impianto di cm 100x140
- n. 7 Impianti di cm 200x140, di cui n. 2 bifacciali
- n. 1 Impianto di cm 100x70
- n. 3 Impianti di cm 134x 84, bifacciali

2. Atteso che gli attuali impianti esistenti rispondono alle effettive esigenze riscontrate, la ripartizione degli stessi è così determinata:

- per le affissioni di natura istituzionale il 15%
- per tutte le altre affissioni, comprese quelle di natura commerciale il 85%

Art. 61 – Misura della tariffa sulle pubbliche affissioni

1. La misura della tariffa sulle pubbliche affissioni, sia per i primi 10 giorni di esposizione, che è il periodo minimo di esposizione, che per i periodi successivi di 5 giorni o frazioni, è riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100 secondo la tariffa approvata ai sensi dell'art. 1, comma 821 L. 160/2019.

2. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli la tariffa è maggiorata del 50 per cento.
3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa è maggiorata del 50 per cento, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorata del 100 per cento.

Art. 62 – Pagamento della tariffa sulle pubbliche affissioni – Recupero somme

1. Il pagamento della tariffa sulle pubbliche affissioni deve essere effettuata contestualmente alla richiesta del servizio, direttamente sul conto corrente intestato all'Ente impositore, mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
2. Le disposizioni previste per il canone relativo alla componente sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche alle tariffe per le pubbliche affissioni.

Art. 63 – Riduzioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta al 50 per cento:
 - per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione, ai sensi del successivo art. 63;
 - per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - per gli annunci mortuari.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui al presente articolo, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente senza scopo di lucro.
4. Nel caso in cui l'ente senza scopo di lucro non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, non potrà essere applicata la riduzione del canone.
5. I requisiti sopra specificati, che danno corrispettivo alla riduzione del 50% della tariffa in argomento, devono essere dichiarati dal richiedente l'affissione all'atto della prenotazione degli spazi.

Art. 64 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone unico pubbliche affissioni:
 - i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
 - i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;

- i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- a ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- i manifesti di associazioni o organizzazioni senza scopo di lucro o da Enti privati non commerciali, che abbiano sede in Verrone, e relative a manifestazioni pubbliche dalle stesse organizzate nel territorio comunale.

2. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta Comunale

3. Al fine di garantire disponibilità nell'utilizzo degli spazi a tutti gli interessati, per le affissioni in esenzione secondo quanto previsto dal presente articolo non sarà possibile concedere per ogni singolo evento/iniziativa/manifestazione l'affissione di un numero di manifesti superiore a 4 (nel caso di manifesti formato 70x100) o a 2 (nel caso di manifesti 100x140).

Art. 65 – Modalità di esecuzione delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni, che devono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.

3. Nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, l'Ente impositore o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'Ente impositore o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e l'Ente impositore è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà di quanto dovuto.

8. L'Ente impositore o il concessionario hanno l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, od entro i due giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore

notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento della tariffa, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

10. Tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

11. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

12. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

13. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello affisso negli spazi stabiliti potrà essere coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 66 – Consegna del materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento della tariffa dovuta, salvo i casi di esenzione del medesimo.

2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili e fiscali vigenti in materia.

Art. 67 – Annullamento della commissione

1. In caso di annullamento dell'affissione, affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale della tariffa versata, è necessario il rispetto dei seguenti termini:

a) nei casi previsti dai commi 4 e 5 del precedente articolo 65 la richiesta di annullamento dovrà pervenire all'Ente impositore o al Concessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa all'affissione;

b) l'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 7 del precedente articolo 65 dovrà pervenire all'Ufficio competente o al Concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.

2. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per quindici giorni a decorrere da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme.

CAPO IV

PARTE III

CANONE UNICO – AREE MERCATALI

Art. 68 – Istituzione del canone

1. È istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come disposto dall'art. 1, comma 837 L. 160/2019.

2. Il canone di cui al comma 1 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al capo III del presente regolamento e sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di durata inferiore all'anno solare, la TARI di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668 L. 147/2013.

Art.69 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del canone mercatale, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 70 – Disciplina della concessione

1. Le assegnazioni dei posteggi nel mercato settimanale in aree destinate al commercio su aree pubbliche sono coordinate ed effettuate dall'Ufficio Commercio, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Per le occupazioni effettuate dagli spuntisti o espositori la quietanza del pagamento del canone, da effettuarsi con il versamento secondo le modalità previste dal successivo articolo 77, equivale a provvedimento di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

Art. 71 – Tariffe

1. Per ogni forma di occupazione è dovuta all'Ente impositore, o al Concessionario che gli subentra, un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le tariffe fissate per l'anno precedente.

3. Per i mercati a carattere non ricorrente si applica la tariffa deliberata annualmente dalla Giunta prevista per le occupazioni temporanee applicando le riduzioni o le maggiorazioni previste dal presente regolamento.

4. In ogni caso, le variazioni delle tariffe non possono comportare adempimenti a carico degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 72 – Tariffa *standard* annua

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 826 L. 160/2019, il Comune di VERRONE applica alle occupazioni delle aree mercatali la tariffa *standard* annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 30,00 al metro quadrato.

2. La tariffa *standard* di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

Art. 73– Tariffa *standard* giornaliera

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 826 L. 160/2019, il Comune di VERRONE applica la tariffa *standard* giornaliera prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 0,60 al metro quadrato.

2. La tariffa *standard* di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

Art. 74 – Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni annuali sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero nella misura prevista nell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa.

Art. 75 – Modalità di applicazione del canone sulle occupazioni di aree mercatali

1. Per ciascun posteggio occupato il canone è dovuto in ragione della superficie in mq assegnata o occupata.

2. Il canone è applicato sulla base delle tariffe stabilite dall'organo competente con apposita deliberazione, per le occupazioni temporanee si applicano le tariffe giornaliere frazionate ad ore, fino ad un massimo di 9 (nove), in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e per il numero di giorni di mercato. La tariffa oraria è pari alla tariffa giornaliera diviso 24 ore.

3. I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione della loro attività, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.

4. E' vietato ai titolari di detti posteggi manomettere in alcun modo il suolo occupato senza autorizzazione del Comune.

Art. 76 – Riduzioni

1. La tariffa del canone è ridotta del 40 per cento per le occupazioni nei mercati, compresi i posteggi occupati dai produttori agricoli e gli spuntisti che occupano un posteggio non assegnato, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale,

CAPO V

RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI, CONTENZIOSO

Art. 77 – Versamento del canone

1. Il canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico e diffusione di messaggi pubblicitari annuali deve essere commisurato e corrisposto ad anno solare (01/01-31/12).

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione o

dell'autorizzazione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o autorizzazione, il versamento del canone va effettuato entro il 28 febbraio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato il primo giorno feriale successivo.

4. Il versamento del canone deve essere effettuato direttamente sul conto corrente intestato all'Ente impositore, anche nel momento in cui la riscossione del canone sia effettuata tramite un concessionario esterno, sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 2~~bis~~ D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016 e s.m.i.

5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.

6. È ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 28/02 - 30/04 - 31/07 - 31/10 di ogni anno), qualora l'importo annuo dovuto sia superiore ad € 1.550,00.

7. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nel comma 4 precedente

8. Per le occupazioni temporanee di importo superiore ad € 500,00, è ammesso il pagamento in rate anticipate (massimo quattro) da distribuirsi all'interno del periodo di occupazione.

Art. 78 – Versamento del canone mercatale

1. Il versamento del canone mercatale è effettuato utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, fatte salve, nelle more della sua introduzione, le altre modalità di pagamento che rendano comunque possibile l'incasso diretto da parte dell'Ente, come disciplinate dal vigente Regolamento delle entrate.

2. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 28 febbraio di ogni anno.

Art. 79 – Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a:

- € 10,00 per il canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico e per le aree mercatali
- € 1,00 per il canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari e sulle pubbliche affissioni

Art. 80 – Attività di accertamento esecutivo

1. Il canone è accertato quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito, che deve risultare certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.

2. L'accertamento è effettuato dal Funzionario Responsabile del servizio/procedimento.

3. In caso di affidamento a terzi del servizio di accertamento, l'accertamento indicato nel precedente comma 3 è svolto dal Concessionario incaricato della gestione stessa del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento.

4. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, nell'ambito di una specifica ingiunzione di pagamento formata ai sensi del R.D. 639/1910 e notificata al debitore mediante PEC, raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di notifica ai sensi dell'art. 14 L. 890/1982, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

5. L'accertamento contenuto nell'ingiunzione di pagamento deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, ovvero, in caso di tempestiva impugnazione avanti al Giudice Ordinario competente, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.

6. Tale atto deve altresì contenere l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva/forzata.

7. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

Art. 81– Interessi

1. Alla riscossione, all'accertamento, alla sospensione ed alla dilazione di pagamento, così come al rimborso del canone si applica il tasso di interesse legale, su base giornaliera, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 codice civile.

Art. 82 – Sanzioni

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente sono soggette all'applicazione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee e la diffusione di messaggi pubblicitari non annuali si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

3. Per le violazioni delle norme regolamentari, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui al comma precedente, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5 e 23 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

4. Le sanzioni sono irrogate dal Funzionario responsabile dell'Ente impositore, o del Concessionario che gli subentra, come individuato nel presente Regolamento.

Art. 83 – Modifica, sospensione e revoca della concessione o dell'autorizzazione

1. Il Comune, mediante apposito atto adottato dall'Ufficio competente, può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o di autorizzazione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o di autorizzazione disposte dal competente Ufficio comunale danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto, rapportato al periodo di mancata occupazione, fatto salvo quanto previsto dalle norme speciali di cui al presente regolamento.

3. In relazione al disposto di cui all'art. 15^{ter} D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, concernenti attività commerciali o produttive, è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

4. Sono ugualmente soggette a tale verifica le segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, con possibilità per l'Ufficio competente alla loro autorizzazione di interrompere il relativo termine, ove venga verificato il mancato regolare pagamento dei tributi locali da parte del soggetto richiedente.

5. In caso di reiterati e gravi inadempimenti nel pagamento dei tributi locali, può essere disposta, con apposito provvedimento emesso su segnalazione dell'Ufficio Tributi, la sospensione e, nei casi di inadempimenti di assoluta gravità, come individuati e graduati con apposito provvedimento di Giunta, anche la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni, concernenti attività commerciali o produttive, previo preavviso da notificare al debitore almeno trenta giorni prima dell'adozione del relativo provvedimento, con invito a regolarizzare la propria situazione tributaria.

6. Per regolarità del pagamento dei tributi locali deve intendersi l'assenza di atti di accertamento o di riscossione che siano stati emessi nei confronti del soggetto richiedente e che siano divenuti definitivi, anche a seguito di impugnazione, ma che, al momento della verifica, non siano stati correttamente pagati dal contribuente, salvo che non siano ancora decorsi i termini per il versamento delle somme dovute.

7. Non costituisce irregolarità nel pagamento dei tributi locali la presentazione di istanze di rateizzazione delle somme dovute a titolo definitivo, salvo che la rateizzazione non sia stata rispettata, con mancato versamento di oltre due rate anche non consecutive.

8. Allo stesso modo, non costituisce irregolarità nel pagamento dei tributi locali la presentazione di ricorsi nei confronti di avvisi di accertamento emessi dal Comune, ove il relativo giudizio sia ancora pendente, salvo che il contribuente non abbia provveduto al versamento delle somme richieste dal Comune a seguito di rigetto dell'istanza di sospensione degli effetti degli atti impugnati.

9. Nel caso venga accertata l'irregolarità nel pagamento dei tributi locali da parte del soggetto richiedente, la definizione di tale debito potrà intervenire anche a seguito di compensazione con eventuali rimborsi dovuti al contribuente in relazione ad altre entrate tributarie, che siano stati accertati a titolo definitivo, nei limiti previsti nel presente regolamento, salva diversa autorizzazione da parte della Giunta Comunale.

10. In caso di svolgimento di attività di accertamento complesse, che possano coinvolgere più Uffici, la verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali e il rilascio della relativa attestazione compete in ogni caso all'Ufficio Tributi.

11. La disciplina delle modalità di svolgimento dell'attività di verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali è rimessa alla Giunta Comunale, cui compete l'adozione dei provvedimenti finalizzati a disciplinare l'attività degli Uffici, nonché le forme con cui l'esito dell'attività di controllo dovrà essere comunicata ai soggetti interessati.

12. Nell'ipotesi in cui l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie del Comune sia stata affidata ad un soggetto esterno, la verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali dovrà essere effettuata dal soggetto affidatario, che dovrà relazionarsi con i singoli Uffici interessati e trasmettere all'Ufficio Tributi l'esito di tale controllo entro un termine compatibile con il rilascio del provvedimento conclusivo dell'attività di verifica, che dovrà in ogni caso essere sottoscritto e notificato da parte del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi.

Art. 84 – Riscossione coattiva/forzata

1. Il soggetto affidatario dell'attività di riscossione procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva.

2. Gli enti e i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997 si avvalgono per la riscossione delle norme di cui al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (fermo amministrativo, pignoramento diretto presso terzi e pignoramento immobiliare), con l'esclusione di quanto previsto all'art. 48^{bis} del medesimo decreto (Disposizioni sui pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni).

3. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto degli atti esecutivi notificati dall'Ente impositore, come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza.

4. Per gli atti di accertamento emessi a partire dal 1° gennaio 2020, una volta decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione esecutiva, la riscossione delle somme accertate viene affidata dall'Ente impositore al soggetto legittimato alla riscossione forzata (Agenzia Entrate-Riscossione o altro concessionario locale iscritto all'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997), fatta salva la possibilità di attivare la riscossione in proprio.

5. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta impugnazione, il Funzionario Responsabile valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avuto riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

6. In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica, la riscossione delle somme indicate negli atti di cui ai commi precedenti, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione coattiva/forzata anche prima del termine di cui al comma 1 del presente articolo. L'esecuzione è

sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata direttamente dall'Ente impositore.

7. Il termine di sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, nonché, in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, o di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.

8. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa, con raccomandata semplice o posta elettronica, il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.

9. Tuttavia, ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico dell'atto, venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione e non deve essere inviata l'informativa.

10. Per il recupero di importi fino a € 10.000,00, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, il soggetto riscossore deve inviare un sollecito di pagamento per avvisare il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

11. In deroga all'art. 1, comma 544 L. 228/2012, per il recupero di importi fino a € 1.000,00 il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.

12. Decorso un anno dalla notifica degli atti esecutivi, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'art 50 D.P.R. 602/1973.

Art. 85 – Costi del procedimento di riscossione coattiva/forzata mediante accertamento esecutivo

1. In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica, oltre all'importo dell'atto, vengono posti a carico del debitore i seguenti costi:

- oneri di riscossione a carico del debitore (costi di elaborazione e di notifica degli atti), pari rispettivamente al:

- 3 per cento delle somme dovute (canone, sanzioni ed interessi), in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di € 300,00;

- 6 per cento delle somme dovute (canone, sanzioni ed interessi), in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di € 600,00;

- spese di notifica e delle successive fasi cautelari ed esecutive, come individuate rispettivamente dal D.M. Finanze del 12 settembre 2012 e dal D.M. Finanze 21 novembre 2000;

- costo della notifica degli atti e costi per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero.

2. I costi individuati nel presente articolo si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal R.D. 639/1910, relative ad atti di accertamento notificati fino al 31 dicembre 2019.

3. In attesa dell'approvazione degli appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze previsti dall'art. 1, comma 806 L. 160/2019, L'Ente impositore è tenuto a controllare il rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, la validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché le condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997.

4. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.

5. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

6. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'art. 79, comma 2 D.P.R. 602/1973.

7. I contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli Enti Locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'art. 3, comma 24, lett. b) D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005.

Art. 86 – Interessi moratori

1. Nel caso la riscossione sia affidata all'Agente Nazionale della riscossione, a partire dal primo giorno successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione del canone, le somme richieste verranno maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'art. 30 D.P.R. 602/1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi, oltre agli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore.

2. In caso di riscossione da parte dello stesso Ente impositore o di soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, sulle somme dovute, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, verranno applicati, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 cod. civ, maggiorato di due punti percentuali, da applicarsi in ragione giornaliera.

Art. 87 – Rimborsi

1. Il rimborso del canone versato e risultato non dovuto è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

2. Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata da inoltrare tramite Posta elettronica certificata o, in alternativa, con altra procedura formale di spedizione o deposito, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Nell'istanza di rimborso, il contribuente dovrà indicare il proprio codice IBAN, al fine di agevolare l'Ufficio competente nell'emissione del relativo pagamento, che verrà effettuato prioritariamente mediante bonifico e, solo ove il richiedente non abbia la disponibilità di un conto corrente, mediante emissione del relativo mandato di pagamento.

4. Nell'evasione delle istanze di rimborso verrà accordata priorità a quelle presentate mediante Posta elettronica certificata e che riportino l'indicazione del codice IBAN del contribuente sul quale effettuare il relativo pagamento, ove l'istanza di rimborso risulti fondata.

5. Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso.

6. Il Funzionario Responsabile dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente, dando priorità alle istanze di rimborso che prevedano il pagamento delle somme dovute mediante accredito tramite bonifico su conto corrente bancario o postale, a fronte della comunicazione del relativo codice IBAN da parte del soggetto richiedente.

7. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

8. In caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica il tasso d'interesse legale, con decorrenza dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso ovvero, in caso di riscontro d'ufficio, dalla data di accertamento del diritto al rimborso.

9. I rimborsi d'ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 10,00 per anno.

Art. 88 – Contenzioso

1. Tutti gli atti di riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria possono essere impugnati avanti al Giudice Ordinario (Giudice di Pace e Tribunale), in base alla competenza per valore del Giudice (come modificata dalla L. 99/2009), da individuarsi, per quanto riguarda la competenza territoriale, con riferimento al luogo in cui gli atti sono stati emessi.

CAPO VI

NORME FINALI

Art. 89 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della L. 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e regionali e dei regolamenti comunali in materia di entrate, ove non derogati espressamente dal presente regolamento.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali e regolamentari.

3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 90 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme primarie e regolamentari con esso contrastanti.

Art. 91 – Efficacia del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal **1° gennaio 2025**

ALLEGATO 1 – CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DI CUI AL CAPO III

Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico il territorio Comunale viene suddiviso nelle seguenti due categorie:

PRIMA CATEGORIA

- Piazza Alpini D'Italia
- Piazza del Lavatoio

SECONDA CATEGORIA:

Tutte le zone residue del territorio comunale non presenti nella Prima Categoria

ALLEGATO 2 – CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DEL CANONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI DI CUI AL CAPO IV

Ai fini dell'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari e le pubbliche affissioni il territorio Comunale viene suddiviso nelle seguenti due categorie:

CATEGORIA NORMALE:

Tutto il territorio comunale non compreso nella Categoria speciale

CATEGORIA SPECIALE:

Strada Trossi nel tratto compreso tra il confine con il Comune di Gaglianico ed il confine con il Comune di Benna su entrambi i lati, come evidenziato nella planimetria (ALLEGATO 3)